**DATRIX S.p.A.**

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 16 dicembre 2026 alle ore 16:00, in prima convocazione, e occorrendo, del 17 dicembre 2026 alle ore 16:00, in seconda convocazione**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Datrix S.p.A. ("**Datrix**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 dicembre 2026 alle ore 16:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 17 dicembre 2026 alle ore 16:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile ad aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza *warrant*, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 del Codice civile, e anche ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civile per massimi nominali Euro 15.000.000,00 (quindici milioni virgola zero zero) oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica degli articoli 13 (Articoli 108 e 111), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza), 21 (Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione), 23 (Consiglio di Amministrazione), 29 (Delega di attribuzioni), 33 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento al D. Lgs. n. 47/2026 e di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per le modifiche all'articolo 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

***

1. **Attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 del Codice civile, e anche ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civile per massimi nominali Euro 15.000.000,00 (quindici milioni virgola zero zero) oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Egregi Azionisti,

in relazione al primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporvi la proposta di attribuzione allo stesso di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile, ad aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza *warrant*, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 del Codice civile, e anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice civile, per massimi nominali Euro 15.000.000,00, oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni, per cinque anni a decorrere dalla data della deliberazione.

Vi illustriamo, quindi, le modalità e i termini della proposta.

1. <u>Ammontare complessivo, motivazioni e destinazione della delega ad aumentare il capitale sociale</u>

Si propone di conferire una delega (la "**Delega**") ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2443 del Codice civile ad aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in via scindibile o inscindibile, con o senza *warrant,* in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8 del Codice civile, e anche ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civile per massimi nominali Euro 15.000.000,00, oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.0000 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

In particolare, si propone che la Delega preveda ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile la possibilità di:

a) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile e/o inscindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:

   (i) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o

   (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura) e secondo periodo (vale a dire nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente) e, 5 dell'art. 2441 del Codice civile, anche per l'utilizzo delle azioni nell'ambito di offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio promosse dalla Società, anche a favore di investitori di società terze con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione;

   (iii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e/o 8 dell'art. 2441, del Codice Civile, anche a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari;

b) aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civile a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti della Società e di società controllate, nei limiti degli utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato ovvero a valere su riserve di utili preesistenti;

c) emettere *warrant* (anche da assegnare gratuitamente agli azionisti) e/o abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali *warrant* che diano il diritto di sottoscrivere e/o ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione, definendo il regolamento di detti *warrant*;

d) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio di *warrant*;

e) chiedere l'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei *warrant* di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri.

La Delega è finalizzata a dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento flessibile e attivabile con modalità non particolarmente complesse, per poter cogliere le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di eventuali operazioni straordinarie.

La Delega consentirebbe, infatti, di cogliere, con una tempistica adeguata, il momento più favorevole per l'effettuazione di operazioni straordinarie, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari. In tale contesto, oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche dell'emissione e delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle azioni oggetto della stessa) sulla base delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Inoltre, lo strumento della delega, nel caso di esercizio con l'esclusione del diritto di opzione, appare funzionale a consentire alla Società - ove in futuro ne ricorrano concretamente i presupposti, le condizioni e l'interesse sociale - di valutare possibili operazioni di acquisizione anche mediante scambi azionari (ivi incluse le offerte pubbliche di scambio e/o di acquisto e scambio) e/o similari operazioni che vedano coinvolti, quali destinatari, soggetti interessati all'ingresso nel capitale sociale della Società e, tra l'altro, a fornire un ulteriore sostegno al potenziale sviluppo di progetti strategici futuri, auspicabilmente anche di medio-lungo periodo.

La proposta di escludere il diritto di opzione, quindi, è motivata dall'interesse della Società a cogliere la possibilità: (i) di ampliamento e diversificazione del numero degli azionisti con l'ingresso di nuovi partner, investitori, oltre ad amministratori e *manager*, operatori strategici e investitori istituzionali e/o professionali interessati a sostenere la crescita della Società; (ii) di strutturazione dell'operazione in termini rapidi ed efficienti al fine di cogliere le opportunità sul mercato; e (iii) di offrire le azioni di nuova emissione quale controvalore per l'acquisizione di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società nell'ambito della crescita per linee esterne.

Infine, con riferimento agli aumenti da destinare a eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, a fronte di specifici impegni di *lock up* da parte di questi ultimi, la Delega contempla aumenti a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice civile, nonché aumenti gratuiti ai sensi dell'art. 2349 del Codice civile. La delega al Consiglio di Amministrazione permetterà alla Società di realizzare una crescita di valore nel medio/lungo termine, rafforzando la politica di fidelizzazione e incentivazione nei confronti dei soggetti appartenenti alle predette categorie. Resta ferma la possibilità per amministratori e *manager* della Società di sottoscrivere azioni nell'ambito degli aumenti di capitale riservati ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile anche al di fuori dei predetti piani di compensi basati su strumenti finanziari, ove ricorra l'interesse della Società.

Oltre alla richiamata flessibilità, la Delega ha il vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso. In particolare, la proposta prevede di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di individuare i destinatari dell'aumento di capitale, definire il numero delle azioni da emettere ed il relativo prezzo e/o il rapporto di esercizio nel caso in cui vengano emessi *warrant*, il tutto nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e

regolamentari di volta in volta applicabili (a seconda che l'aumento di capitale venga attuato ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 o 8, del Codice civile ovvero ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civile).

Si precisa sin d'ora che:

a) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate (i) mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di partecipazioni sociali, rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società ovvero attività affini, connesse, sinergiche, complementari e/o strumentali, nonché di crediti, immobili, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo funzionali, utili e/o strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero (ii) nell'ambito di offerte pubbliche di scambio e/o di acquisto e scambio promosse dalla Società, anche a favore di investitori di società terze con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, italiani e/o esteri;

b) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), altri soggetti privati e/o pubblici di elevato standing che siano interessati ad investire nella Società e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di *partnership* e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; ovvero (ii) a fornitori di opere e/o servizi del Gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti satisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime; ovvero (iii) ad amministratori e *manager* della Società, le cui eventuali sottoscrizioni potranno essere effettuate nell'ambito dell'aumento di capitale riservato ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, anche al di fuori di piani di incentivazione, ove ricorra l'interesse della Società;

c) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 del Codice civile nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate;

d) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore di piani di incentivazione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 del Codice civile nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 del Codice civile nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione;

e) le azioni potranno essere emesse anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, nei limiti degli utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato ovvero a valere su riserve di utili preesistenti e secondo la disciplina applicabile da tale articolo, e, conseguentemente assegnate gratuitamente ai dipendenti della Società e delle sue controllate. In tale circostanza, il capitale sociale potrà essere aumentato anche solo per il valore nominale delle azioni calcolato in conformità alla parità contabile delle azioni in circolazione alla data dell'esercizio della delega.

I piani di incentivazione e/o *retention* - sia per gli amministratori che per i dipendenti - serviti dalle azioni eventualmente emesse a valere sulla Delega, dovranno essere strutturati in linea con la prassi di mercato, prevedendo, tra le altre cose, un *vesting period*, apposite clausole di *leavership* e subordinando l'assegnazione e/o la sottoscrizione delle azioni al raggiungimento di obiettivi (annuali o pluriennali).

Pertanto, nei limiti dell'ammontare complessivo della Delega sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di:

a) individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della delega medesima e, quindi, l'emissione di azioni, di *warrant* e/o di una combinazione degli stessi;

b) individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione;

c) individuare di volta in volta i destinatari delle azioni e/o dei *warrant* rinvenienti da ciascun esercizio della delega, anche in relazione ad operazioni che prevedano conferimento in natura (anche a servizio di offerte pubbliche di scambio e/o di acquisto e scambio);

d) definire, di volta in volta, gli eventuali regolamenti dei *warrant* e/o dei piani di incentivazione, nonché definire tutta la documentazione necessaria e/o anche solo opportuna per l'emissione delle predette azioni; e

e) stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione delle azioni e/o dei *warrant* (nonché delle azioni al servizio della conversione di questi ultimi) e il loro godimento, secondo le modalità descritte nella presente Relazione.

2. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni e dei *warrant* di nuova emissione nell'ambito della delega ad aumentare il capitale

Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie (ivi incluso l'eventuale sovraprezzo) a servizio dell'aumento di capitale e/o il prezzo ed il rapporto di esercizio dei *warrant* sarà determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Il prezzo di emissione sarà determinato mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, nel rispetto della normativa anche regolamentare applicabile, tenuto conto della prassi di mercato, del patrimonio netto della Società alla data di emissione, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della Delega e delle caratteristiche della Società, tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre, procedendo altresì, ove ritenuto opportuno, all'applicazione di eventuali sconti in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili. Nel caso in cui l'aumento di capitale fosse destinato a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari, il prezzo di emissione potrà essere determinato anche sulla base delle specifiche previsioni dei piani di incentivazione che la Società approverà.

Nel caso in cui l'esercizio della Delega avvenga ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 primo periodo e 5, del Codice civile all'atto dell'esercizio della stessa, si applicherà, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2441, comma 6, del Codice civile anche al fine di determinare i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi per la determinazione del prezzo di emissione.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione predisporrà apposite relazioni illustrative, ove verranno illustrati gli specifici criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni nonché le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione o dello specifico conferimento in natura.

Nel caso in cui l'esercizio della delega avvenga ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civile tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente a favore di dipendenti della Società e delle controllate e nella misura in cui vi siano – e per un ammontare non superiore agli – utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato ovvero a valere su riserve di utili preesistenti.

Il tutto nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti.

3. Periodo di esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine di cinque anni dalla data della

deliberazione (*i.e.* fino a 15 dicembre 2031) e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la delega si considererà automaticamente priva di efficacia. Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'art. 2443 e/o dell'art. 2349 del Codice Civile, a seconda dei casi, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni ordinarie di nuova emissione da emettersi a seguito dell'esercizio della Delega, anche a servizio dei *warrant* eventualmente emessi, avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie già emesse dalla Società.

5. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, sarà necessario modificare l'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Di seguito sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo dell'articolo 6 dello Statuto, con le soppressioni in rosso barrato e le aggiunte in azzurro.

Inoltre, si coglie l'occasione per rimuovere dal testo dell'art. 6 dello statuto sociale le clausole relativi ad aumenti di capitale che sono stati integralmente liberati ovvero il cui termine ultimo di sottoscrizione è ormai decorso, al fine di razionalizzare il contenuto e renderlo di più semplice comprensione.

| **Testo vigente**<br><br>**Articolo 6 – Capitale sociale e azioni** | **Testo proposto**<br><br>**Articolo 6 – Capitale sociale e azioni** |
|---|---|
| Il capitale sociale ammonta ad Euro 167.666,19 ed è suddiviso in n. 16.766.619 azioni senza indicazione del valore nominale di cui:<br>• n. 9.811.119 azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie"); e<br>• n. 6.955.500 azioni a voto plurimo (le "Azioni a Voto Plurimo" e congiuntamente alle Azioni Ordinarie le "Azioni"). | [testo invariato] |
| Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali Azioni nei limiti consentiti dalla legge. La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura o il conferimento di crediti, osservando le disposizioni di legge. | [testo invariato] |
| L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare in una o più volte il | [testo invariato] |

| | |
|---|---|
| capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da un Notaio. | |
| Ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale. | [testo invariato] |
| In ogni caso è esclusa la necessità di approvazione ai sensi dell'articolo 2376 c.c. di delibere assembleari aventi ad oggetto la, e/o connesse alla quotazione delle azioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. | [testo invariato] |
| L'assemblea dei soci, con delibera del 2 agosto 2019, come successivamente modificata con delibera del 12 ottobre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 6.835,00 con sovrapprezzo complessivo di massimi euro 95.690,00, mediante emissione di massime 683.500 azioni ordinarie, da sottoscriversi entro il termine finale del 31 dicembre 2024, a servizio di un piano di incentivazione ai sensi del quale è prevista l'emissione degli strumenti finanziari partecipativi denominati "SFP Datrix 2019", meglio descritti e disciplinati nel relativo regolamento approvato con la medesima assemblea, prevedendo l'efficacia immediata delle sottoscrizioni raccolte. | ~~L'assemblea dei soci, con delibera del 2 agosto 2019, come successivamente modificata con delibera del 12 ottobre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 6.835,00 con sovrapprezzo complessivo di massimi euro 95.690,00, mediante emissione di massime 683.500 azioni ordinarie, da sottoscriversi entro il termine finale del 31 dicembre 2024, a servizio di un piano di incentivazione ai sensi del quale è prevista l'emissione degli strumenti finanziari partecipativi denominati "SFP Datrix 2019", meglio descritti e disciplinati nel relativo regolamento approvato con la medesima assemblea, prevedendo l'efficacia immediata delle sottoscrizioni raccolte.~~ |
| L'assemblea dei soci del 12 ottobre 2021 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con o senza *warrant* e anche a servizio dell'esercizio di *warrant*, entro e non oltre l'11 ottobre 2026, per massimi euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi | ~~L'assemblea dei soci del 12 ottobre 2021 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, entro e non oltre l'11 ottobre 2026, per massimi euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi~~ |

| | |
|---|---|
| 4 e 5, c.c.. Resta inteso che per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5, c.c., fermo restando il disposto dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, il prezzo minimo di emissione per azione è fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale e che: (A) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; e (B) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., ove applicabile) potranno avere luogo unicamente qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimenti (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o soggetti e/o partner industriali che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Datrix e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da implementare eventuali meccanismi di retention e/o accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società. | ~~4 e 5, c.c.. Resta inteso che per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5, c.c., fermo restando il disposto dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, il prezzo minimo di emissione per azione è fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale e che: (A) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; e (B) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., ove applicabile) potranno avere luogo unicamente qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimenti (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o soggetti e/o partner industriali che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Datrix e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da implementare eventuali meccanismi di retention e/o accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società.~~ |
| Il consiglio di amministrazione del 26 novembre 2021, ha deliberato, in parziale esecuzione della delega attribuita dall'assemblea dei soci del 12 | ~~Il consiglio di amministrazione del 26 novembre 2021, ha deliberato, in parziale esecuzione della delega attribuita dall'assemblea dei soci del 12~~ |

| | |
|---|---|
| ottobre 2021, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 c.c., per euro 599.998,10 comprensivi di sovraprezzo, di cui nominali euro 1.463,41, mediante emissione di 146.341 azioni ordinarie a valore nominale inespresso con godimento regolare, ad un prezzo di sottoscrizione di euro 4,10 per azione. | ~~ottobre 2021, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 c.c., per euro 599.998,10 comprensivi di sovraprezzo, di cui nominali euro 1.463,41, mediante emissione di 146.341 azioni ordinarie a valore nominale inespresso con godimento regolare, ad un prezzo di sottoscrizione di euro 4,10 per azione.~~ |
| Il consiglio di amministrazione del 26 ottobre 2023, ha deliberato, in parziale esecuzione della delega attribuita dall'assemblea dei soci del 12 ottobre 2021, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 c.c., mediante emissione di 90.335 azioni ordinarie a valore nominale inespresso con godimento regolare, per un importo di euro 370.372,00, comprensivi di sovrapprezzo, al prezzo unitario di euro 4,10, di cui euro 903,35 nominali e la restante parte da imputare a sovrapprezzo. | ~~Il consiglio di amministrazione del 26 ottobre 2023, ha deliberato, in parziale esecuzione della delega attribuita dall'assemblea dei soci del 12 ottobre 2021, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 c.c., mediante emissione di 90.335 azioni ordinarie a valore nominale inespresso con godimento regolare, per un importo di euro 370.372,00, comprensivi di sovrapprezzo, al prezzo unitario di euro 4,10, di cui euro 903,35 nominali e la restante parte da imputare a sovrapprezzo.~~ |
| [testo non presente] | L'assemblea dei soci del 16/17 dicembre 2026 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, ad aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, entro e non oltre il 15 dicembre 2031, per massimi nominali euro 15.000.000,00, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8 del Codice civile, nonché mediante assegnazioni gratuite ai sensi dell'art. 2349 del Codice civile, anche a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Resta inteso che: (A) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate (i) mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di partecipazioni, rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, ovvero attività affini, |

| | |
|---|---|
| | connesse, sinergiche, complementari e/o strumentali, nonché di crediti, immobili, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo funzionali, utili e/o strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero (ii) mediante conferimenti in natura nell'ambito di offerte pubbliche di scambio e/o di acquisto e scambio promosse dalla Società, anche a favore di investitori di società terze con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, italiani e/o esteri; (B) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice civile (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice civile, ove applicabile) potranno avere luogo unicamente qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), altri soggetti privati e/o pubblici di elevato standing che siano interessati ad investire nella Società e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; ovvero (ii) a fornitori di opere e/o servizi della Società a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti satisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime; ovvero (iii) ad amministratori e manager della Società, le cui eventuali sottoscrizioni potranno essere effettuate nell'ambito dell'aumento di capitale riservato ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, anche al di fuori di piani di incentivazione, ove ricorra l'interesse della Società; (C) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del Codice civile nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate; (D) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore di piani di incentivazione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del Codice civile nel caso di aumenti di |

| | |
|---|---|
| | capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice civile nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione; e (E) le azioni potranno essere emesse anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, nei limiti degli utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato ovvero a valere su riserve di utili preesistenti e secondo la disciplina applicabile a tale articolo, e conseguentemente assegnate gratuitamente ai dipendenti della Società e delle sue controllate. In tale circostanza, il capitale sociale potrà essere aumentato anche solo per il valore nominale delle azioni calcolato in conformità alla parità contabile delle azioni in circolazione alla data dell'esercizio della delega. |

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al primo punto all'ordine del giorno non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti ai sensi dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

***

Sulla base di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Datrix S.p.A., riunita in sede straordinaria,*

- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *nell'osservazione di tutte le norme di legge e regolamentari;*

***delibera***

1) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 15 dicembre 2031, per massimi nominali Euro 15.000.000,00 (quindici milioni virgola zero zero), oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 del Codice civile e/o ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civile, e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Si precisa che: (A) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate (i) mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di partecipazioni, rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società ovvero attività affini, connesse, sinergiche, complementari e/o strumentali, nonché di crediti, immobili, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo funzionali, utili e/o strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero (ii) mediante conferimenti in natura nell'ambito di offerte pubbliche di scambio e/o di acquisto e scambio promosse dalla Società, anche a favore di investitori di società terze con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, italiani e/o esteri; (B) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), altri*

*soggetti privati e/o pubblici di elevato standing che siano interessati ad investire nella Società e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; ovvero (ii) a fornitori di opere e/o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti satisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime; ovvero (iii) ad amministratori e manager della Società, le cui eventuali sottoscrizioni potranno essere effettuate nell'ambito dell'aumento di capitale riservato ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, anche al di fuori di piani di incentivazione, ove ricorra l'interesse della Società; (C) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del Codice civile nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice civile nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione; e (D) le azioni potranno essere emesse anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, nei limiti degli utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato ovvero a valere su riserve di utili preesistenti e secondo la disciplina applicabile da tale articolo, e, conseguentemente assegnate gratuitamente ai dipendenti della Società e delle sue controllate. In tale circostanza, il capitale sociale potrà essere aumentato anche solo per il valore nominale delle azioni calcolato in conformità alla parità contabile delle azioni in circolazione alla data dell'esercizio della delega, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge anche regolamentare applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale nonché dei termini e delle condizioni riportate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*

2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, le modalità e le condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovraprezzo) o i criteri per determinarlo, il termine per la sottoscrizione delle azioni per ciascuna tranche; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, o i criteri per determinarlo, il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; (c) predisporre tutte le relazioni necessarie e/o anche solo opportune per il buon esito delle emissioni, (d) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su Euronext Growth Milan ovvero su altri mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, nonché (e) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;*

3) *di eliminare dall'art. 6 dello statuto sociale i seguenti commi:*

   *"L'assemblea dei soci, con delibera del 2 agosto 2019, come successivamente modificata con delibera del 12 ottobre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 6.835,00 con sovrapprezzo complessivo di massimi euro 95.690,00, mediante emissione di massime 683.500 azioni ordinarie, da sottoscriversi entro il termine finale del 31 dicembre 2024, a servizio di un piano di incentivazione ai sensi del quale è prevista l'emissione degli strumenti finanziari partecipativi denominati "SFP Datrix 2019", meglio descritti e disciplinati nel relativo regolamento approvato con la medesima assemblea, prevedendo l'efficacia immediata delle sottoscrizioni raccolte."*

   *"L'assemblea dei soci del 12 ottobre 2021 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, entro e non oltre l'11 ottobre 2026, per massimi euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c.. Resta inteso che per le*

*deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5, c.c., fermo restando il disposto dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, il prezzo minimo di emissione per azione è fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale e che: (A) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; e (B) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., ove applicabile) potranno avere luogo unicamente qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimenti (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o soggetti e/o partner industriali che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Datrix e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da implementare eventuali meccanismi di retention e/o accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società."*

*"Il consiglio di amministrazione del 26 novembre 2021, ha deliberato, in parziale esecuzione della delega attribuita dall'assemblea dei soci del 12 ottobre 2021, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 c.c., per euro 599.998,10 comprensivi di sovraprezzo, di cui nominali euro 1.463,41, mediante emissione di 146.341 azioni ordinarie a valore nominale inespresso con godimento regolare, ad un prezzo di sottoscrizione di euro 4,10 per azione."*

*"Il consiglio di amministrazione del 26 ottobre 2023, ha deliberato, in parziale esecuzione della delega attribuita dall'assemblea dei soci del 12 ottobre 2021, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 c.c., mediante emissione di 90.335 azioni ordinarie a valore nominale inespresso con godimento regolare, per un importo di euro 370.372,00, comprensivi di sovrapprezzo, al prezzo unitario di euro 4,10, di cui euro 903,35 nominali e la restante parte da imputare a sovrapprezzo.",*

*in quanto superati, ferme e invariate le restanti parti dell'articolo;*

4) *di inserire nell'art. 6 dello statuto sociale il seguente comma:*

*"L'assemblea dei soci del [16/17] dicembre 2026 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, ad aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, entro e non oltre il 15 dicembre 2031, per massimi nominali euro 15.000.000,00, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, e/o 8 del Codice civile, nonché mediante assegnazioni gratuite ai sensi dell'art. 2349 del Codice civile, anche a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Resta inteso che: (A) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate (i) mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di partecipazioni, rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di*

*attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società ovvero attività affini, connesse, sinergiche, complementari e/o strumentali, nonché di crediti, immobili, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo funzionali, utili e/o strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero (ii) mediante conferimenti in natura nell'ambito di offerte pubbliche di scambio e/o di acquisto e scambio promosse dalla Società, anche a favore di investitori di società terze con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, italiani e/o esteri; (B) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice civile (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice civile, ove applicabile) potranno avere luogo unicamente qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), altri soggetti privati e/o pubblici di elevato standing che siano interessati ad investire nella Società e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; ovvero (ii) a fornitori di opere e/o servizi della Società a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti satisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime; ovvero (iii) ad amministratori e manager della Società, le cui eventuali sottoscrizioni potranno essere effettuate nell'ambito dell'aumento di capitale riservato ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, anche al di fuori di piani di incentivazione, ove ricorra l'interesse della Società; (C) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del Codice civile nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate; (D) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore di piani di incentivazione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del Codice civile nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice civile nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione; e (E) le azioni potranno essere emesse anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, nei limiti degli utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato ovvero a valere su riserve di utili preesistenti e secondo la disciplina applicabile a tale articolo, e conseguentemente assegnate gratuitamente ai dipendenti della Società e delle sue controllate. In tale circostanza, il capitale sociale potrà essere aumentato anche solo per il valore nominale delle azioni calcolato in conformità alla parità contabile delle azioni in circolazione alla data dell'esercizio della delega."*

*ferme e invariate le restanti parti dell'articolo;*

5) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge ma fermo il carattere collegiale delle delibere di aumento del capitale sociale, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni adottate in data odierna nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana e/o dell'Autorità di Vigilanza, compreso l'incarico di modificare, integrare e di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale, anche quali a servizio dell'esercizio di eventuali warrant."*

2. **Proposta di modifica degli articoli 13 (Articoli 108 e 111), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza), 21 (Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione), 23 (Consiglio di Amministrazione), 29 (Delega di attribuzioni), 33 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento al D. Lgs. n. 47/2026 e di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per le modifiche all'articolo 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Egregi Azionisti,

in relazione al secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria, siete convocati per deliberare in merito all'approvazione delle modifiche statutarie di seguito descritte.

1. Motivazioni delle proposte di modifica statutaria

Al fine di approvare le modifiche necessarie per l'adeguamento dello statuto sociale alle recenti modifiche normative intervenute ai sensi del Decreto legislativo del 27 marzo 2026, n. 47 (il "**Decreto**"), attuativo della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno procedere alla revisione e all'integrazione di taluni altri articoli del vigente statuto sociale della Società.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'analisi e valutazione dell'Assemblea le seguenti modifiche:

- **Articolo 13 (Articoli 108 e 111**): la proposta di modifica tiene conto dei contenuti del Decreto che, intervenendo sul Titolo II, Parte IV del D.lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") relativa alla disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio prevede, *inter alia*, talune modifiche all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 (Obbligo di acquisto) e 111 (Diritto di acquisto) del TUF.
- **Articolo 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti**): la proposta di modifica ha carattere meramente redazionale ed è volta a perfezionare il testo dello statuto sociale.
- **Articolo 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea)**: la proposta di modifica ha lo scopo di adeguare il testo statutario alle disposizioni introdotte dal Decreto, recependo le novità normative in materia di assemblea degli azionisti e rafforzando gli strumenti di partecipazione in assemblea degli aventi diritto al voto.
- **Articolo 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza)**: la proposta di modifica ha lo scopo di adeguare il testo statutario alle novità introdotte dal Decreto, recependo le novità normative in materia di assemblea degli azionisti e rafforzando gli strumenti di partecipazione in assemblea degli aventi diritto al voto. In particolare, in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 125-*bis*.1 del TUF, si esplicita la possibilità per la Società di prevedere l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea esclusivamente mediante conferimento di delega o subdelega di voto al rappresentante designato, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- **Articolo 21 (Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione)**: la proposta di modifica ha lo scopo di adeguare il testo statutario alle novità introdotte dal Decreto, recependo le novità normative in materia di *governance*, in particolare dell'applicazione del nuovo articolo 125-*bis.*1 del TUF.

- **Articolo 23 (Consiglio di Amministrazione)**: la proposta di modifica ha lo scopo di adeguare il testo statutario alle novità introdotte dal Decreto, recependo le novità normative in materia di *governance* e rafforzando il presidio sui requisiti soggettivi che gli amministratori devono possedere non solo al momento della loro nomina, ma per tutta la durata del mandato. Le modifiche si inseriscono in un più ampio processo di allineamento della *governance* societaria ai princìpi di trasparenza, integrità e indipendenza degli organi sociali.
- **Articolo 29 (Delega di attribuzioni)**: la proposta di modifica ha lo scopo di adeguare il testo statutario alle novità introdotte dal Decreto.
- **Articolo 33 (Collegio Sindacale)**: la proposta di modifica ha lo scopo di adeguare il testo statutario alle novità introdotte dal Decreto, recependo le novità normative in materia di *governance* e rafforzando il presidio sui requisiti soggettivi che i sindaci devono possedere non solo al momento della loro nomina, ma per tutta la durata del mandato. Le modifiche si inseriscono in un più ampio processo di allineamento della *governance* societaria ai princìpi di trasparenza, integrità e indipendenza degli organi sociali.

2. Conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per le modifiche all'articolo 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto) dello statuto sociale.

Il Decreto è altresì intervenuto sulla disciplina dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria di cui all'articolo 106 del TUF, abrogando i commi 1-bis e 1-ter e introducendo, quale unico presupposto idoneo a far sorgere l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, la soglia del 30%.

A tal riguardo, la Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, recante la clausola in materia di offerta pubblica di acquisto da inserire negli statuti delle società Euronext Growth Milan, prevede l'applicazione per richiamo volontario, in quanto compatibili, delle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Alla data odierna, tuttavia, la Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan non risulta ancora aggiornata con le modifiche introdotte dal Decreto.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione apposita delega per procedere alla modifica dell'articolo 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto) dello statuto sociale, in conformità e a seguito degli aggiornamenti che Borsa Italiana S.p.A. apporterà al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan per recepire le novità legislative introdotte dal Decreto.

3. Testo delle modifiche e integrazioni statutarie proposte

Di seguito sono illustrate le modifiche che si propone di apportare allo Statuto, con le soppressioni in rosso barrato e le aggiunte in azzurro.

| **Testo vigente**<br><br>**Articolo 13 – Articoli 108 e 111** | **Testo proposto**<br><br>**Articolo 13 – Articoli 108 e 111** |
|---|---|
| A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti | A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti |

| | |
|---|---|
| Consob di attuazione.<br><br>In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.<br><br>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.<br><br>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. | Consob di attuazione.<br><br>In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui ~~tale regolamento preveda~~ sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari: (a) al corrispettivo dell'offerta, ove sia stata promossa un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria e l'obbligo o il diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF consegua a tale offerta; ovvero, in caso contrario, (b) al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.<br><br>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui ~~l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob~~ gli articoli 108 e ~~alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto~~ 111 del TUF non siano direttamente applicabili all'offerta e/o ~~di scambio previste dal TUF~~ alla Società.<br><br>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. |

| **Testo vigente**<br><br>**Articolo 15 – Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti** | **Testo proposto**<br><br>**Articolo 15 – Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti** |
|---|---|
| A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla | A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla |

| | |
|---|---|
| Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM, con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM), trova applicazione la disciplina sulla trasparenza (la "**Disciplina sulla Trasparenza**") come definita nel Regolamento Emittenti EGM, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). | Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM, ~~con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM)~~, trova applicazione la disciplina sulla trasparenza (la "Disciplina sulla Trasparenza") come definita nel Regolamento Emittenti EGM, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento ~~medesimo~~)Emittenti EGM. |
| Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "**Cambiamento Sostanziale**" (ai sensi del Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società. | Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società. |
| Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le Azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. | Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le Azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. |
| In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea. | In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea. |
| Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società. | Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società. |

| **Testo vigente** | **Testo proposto** |
|---|---|
| **Articolo 16 – Convocazione e luogo** | **Articolo 16 – Convocazione e luogo** |

| dell'Assemblea | dell'Assemblea |
|---|---|
| L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del Codice Civile. | L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del Codice Civile. |
| L'Assemblea è convocata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente Statuto sociale, in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia, | L'Assemblea è convocata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente Statuto sociale, in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia, |
| L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa su un quotidiano a diffusione nazionale. | L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa su un quotidiano a diffusione nazionale. |
| I Soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. | Salvo che nei casi nei quali non sia già direttamente applicabile l'articolo 126-*bis* del TUF ~~I~~ Soci che rappresentano almeno il ~~10~~2,5% ~~(dieci per cento)~~ del capitale sociale ~~avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria~~ possono richiedere, entro ~~5 (cinque)~~ 3 (tre) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso. ~~L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione.~~ Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'O~~o~~rgano ~~amministrativo~~ Amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare |
| I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le | |

| | |
|---|---|
| Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.<br><br>I Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. | non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.<br><br>I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.<br><br>Salvo che nei casi nei quali non sia già direttamente applicabile l'articolo 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto~~I Soci~~ possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, secondo le modalità e nei limiti di volta in volta riportati nell'avviso di convocazione. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. |

| **Testo vigente**<br><br>**Articolo 20 - Intervento in Assemblea e rappresentanza** | **Testo proposto**<br><br>**Articolo 20 - Intervento in Assemblea e rappresentanza** |
|---|---|
| La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.<br><br>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.<br><br>Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. In caso di tenuta della riunione unicamente mediante mezzi di telecomunicazione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.<br><br>Fermo quanto precede, la Società può designare | La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.<br><br>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.<br><br>Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale e di esercitare il diritto di voto, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. In caso di tenuta della riunione unicamente mediante mezzi di telecomunicazione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.<br><br>~~Fermo quanto precede, la~~La Società può designare |

| | |
|---|---|
| per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.<br><br>Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.<br><br>Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma 3, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. | per ciascuna assemblea un ~~soggetto~~ rappresentante ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF al quale ~~i soci~~ gli aventi diritto possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. In ogni caso, l'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché le modalità e i termini per il conferimento e per la notifica delle istruzioni di voto e/o della delega da parte dei titolari del diritto di voto.<br><br>~~Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti~~Alla luce di quanto previsto dall'articolo 125-*bis*.1 del TUF, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto ~~a tale soggetto~~ al rappresentante di cui al comma che precede, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. La delega può essere notificata alla Società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.<br><br>Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma ~~3~~, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. |

| **Testo vigente**<br><br>**Articolo 21 - Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione** | **Testo proposto**<br><br>**Articolo 21 - Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione** |
|---|---|
| L'Assemblea è presieduta dal Presidente del | L'Assemblea è presieduta dal Presidente del |

| | |
|---|---|
| Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, ove nominato o, in caso di assenza anche del Vice Presidente, la presenza della riunione è assunta dal più anziano di età dei consiglieri presenti.<br><br>L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, anche non soci.<br><br>Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiari non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei Soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del Segretario.<br><br>Il funzionamento dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.<br><br>Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno e deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.<br><br>Nei casi di legge – ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio che in tal caso ricoprirà il ruolo di Segretario. | Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, ove nominato o, in caso di assenza anche del Vice Presidente, la presenza della riunione è assunta dal più anziano di età dei consiglieri presenti.<br><br>L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, anche non soci.<br><br>Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiari non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei Soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del Segretario.<br><br>Il funzionamento dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea. Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 125-*bis*.1, comma 3, del TUF, ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.<br><br>Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno e deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.<br><br>Nei casi di legge – ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio che in tal caso ricoprirà il ruolo di Segretario. |

| **Testo vigente**<br><br>**Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione** | **Testo proposto**<br><br>**Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione** |
|---|---|
| L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di | L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di |

| | |
|---|---|
| Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti. | Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti. |
| Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF e almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti EGM. | Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF e almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti EGM. |
| La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. | La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. |
| Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. | Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. |
| Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. | Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. |
| Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF. Le liste che contengono più di un candidato devono inserire almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza in posizione utile tale da garantirne la nomina. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di | Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma ~~3~~2, del TUF. Le liste che contengono più di un candidato devono inserire almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza in posizione utile tale da garantirne la nomina. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di |

| | |
|---|---|
| prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e se diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) i curricula professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.<br><br>Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.<br><br>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.<br><br>Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.<br><br>Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.<br><br>Risulteranno eletti: | prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e se diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) i curricula professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma ~~3~~2, del TUF e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.<br><br>Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.<br><br>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.<br><br>Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.<br><br>Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.<br><br>Risulteranno eletti: |

| | |
|---|---|
| - i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e | - i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e |
| - il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà, tuttavia, conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. | - il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà, tuttavia, conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. |
| In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica. | In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica. |
| In caso di parità di voti tra due o più liste, prevale quella presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. | In caso di parità di voti tra due o più liste, prevale quella presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. |
| Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito con il candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, con il candidato indipendente non eletto delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui è presentato, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore indipendente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. | Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, il candidato ~~non indipendente~~ eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, non in possesso dei requisiti di amministratore indipendente, sarà sostituito con il candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, con il candidato indipendente non eletto delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui è presentato, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore indipendente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. |
| Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies del TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore. | Il venir meno dopo la nomina dei requisiti di onorabilità previsti ~~ex~~ dall'articolo 147-quinquies del TUF, comporterà la decadenza dalla carica di~~ell~~'Amministratore. |
| Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da | |

| | |
|---|---|
| amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.<br><br>Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.<br><br>Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.<br><br>Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. | L'Amministratore indipendente che dopo la nomina perde i requisiti di indipendenza è dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio di Amministrazione se il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo non è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto.<br><br>Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2396-*undecies*~~86~~ del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.<br><br>Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.<br><br>Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.<br><br>Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. |

| **Testo vigente**<br><br>**Articolo 29 -Delega di attribuzioni** | **Testo proposto**<br><br>**Articolo 29 -Delega di attribuzioni** |
|---|---|
| Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e il/i Vice | Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dagli articoli ~~dall'articolo~~ 2381-*bis* e 2381-*ter* del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il |

| | |
|---|---|
| Presidente/i determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.<br><br>Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.<br><br>Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento. | Presidente e il/i Vice Presidente/i determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.<br><br>Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.<br><br>Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento. |

| **Testo vigente**<br><br>**Articolo 33 – Collegio Sindacale** | **Testo proposto**<br><br>**Articolo 33 – Collegio Sindacale** |
|---|---|
| Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.<br><br>Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.<br><br>La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.<br><br>Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.<br><br>Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per | Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.<br><br>Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.<br><br>La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.<br><br>Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile e non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2396-*septies* del Codice Civile, fermo quanto previsto d~~di cui~~all'articolo 2399 del Codice Civile per quanto applicabile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 2 del TUF, come precisati dalle disposizioni attuative applicabili, nonché i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma ~~4~~3, del TUF. |

| | |
|---|---|
| cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 del TUF.<br><br>Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.<br><br>Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.<br><br>Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti anche di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto.<br><br>I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di | Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 43 del TUF.<br><br>Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.<br><br>Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.<br><br>Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti anche di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto.<br><br>I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini |

| | |
|---|---|
| cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica; (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.<br><br>Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.<br><br>Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.<br><br>Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.<br><br>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.<br><br>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:<br><br>- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;<br><br>- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.<br><br>L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. | di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica; (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.<br><br>Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.<br><br>Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.<br><br>Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.<br><br>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.<br><br>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:<br><br>- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;<br><br>- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.<br><br>L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle |

| | |
|---|---|
| Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.<br><br>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex articolo 148, comma 4 del TUF, il Sindaco decade dalla carica.<br><br>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.<br><br>Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.<br><br>L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.<br><br>Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.<br><br>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, dell'informatica e dell'ingegneria informatica. | disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.<br><br>Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.<br><br>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di indipendenza, onorabilità e professionalità ~~ex articolo 148, comma 4 del TUF~~ richiamati nel presente articolo, il Sindaco decade dalla carica.<br><br>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.<br><br>Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.<br><br>L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.<br><br>Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.<br><br>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, dell'informatica e dell'ingegneria informatica. |

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al secondo punto all'ordine del giorno non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti ai sensi dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

***

Sulla base di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Datrix S.p.A., riunita in sede straordinaria,*

- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

1. *di approvare le modifiche statutarie proposte e, in particolare, le modifiche degli articoli 13 (Articoli 108 e 111), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza), 21 (Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione), 23 (Consiglio di Amministrazione), 29 (Delega di attribuzioni), 33 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinché provveda, previa verifica dell'avvenuto aggiornamento della Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan da parte di Borsa Italiana S.p.A., alla modifica dell'articolo 12 dello statuto sociale, in conformità al recepimento del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan delle novità apportate dal Decreto Legislativo del 27 marzo 2026, n. 47;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente, facoltà di apportare eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."*

***

12 novembre 2026

**Datrix S.p.A.**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Milano d'Aragona